

# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2020 EX ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS N. 175/2016



# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

# Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC (documento del 15 aprile 2019)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- adozione sistemi di contabilità separate (art. 6, co. 1, d.lgs. cit.);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3;
- ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

# A. SISTEMI DI CONTABILITÀ SEPARATA PER LE ATTIVITÀ OGGETTO DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI EX ART. 6, CO. 1, D.LGS. 175/2016.

L'attività economica principale di A&T 2000 è svolta in un settore protetto da diritti speciali ancorché siano presenti, in misura assolutamente marginale, anche attività economiche rivolte a clienti privati in regime di libero mercato. Pertanto, la società ha sempre provveduto alla registrazione, attraverso un sistema interno di contabilità analitica separata, dei flussi economici derivanti da questa attività secondaria rispetto a quella principalmente dedicata ai soci che rappresenta il 95,22% del fatturato complessivo. Conformente a quanto previsto dalla direttiva sulla separazione contabile, emanata il 09/09/2019, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, a partire dall'anno 2020 la società ha, inoltre, provveduto a redigere i prospetti separati, secondo gli schemi previsti dalla direttiva stessa all'art.8, comma 1, lett.c) per il Conto Economico e lett.e) per lo Stato Patrimoniale.

# B. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].



Non costituisce provvedimento adequato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4]. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 01 giugno 2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## 1. DEFINIZIONI.

#### 1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio e conomico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un



prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## 1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: - crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

# 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non ad "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

Non esistono particolari caratteristiche dell'impresa che rilevano ai fini del monitoraggio del rischio di crisi.

# 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:



- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Atteso che l'andamento gestionale è un fenomeno dinamico, tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio.

# 2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica: DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

# 2.3. Altri strumenti di valutazione.

In considerazione della particolarità dell'attività svolta vengono impiegati alcuni degli indicatori proposti nel documento del CNDCEC e di Confindustria del giugno 2018 intitolato "Relazione sulla gestione" - Key Performance Indicator per gli indicatori non finanziari.

Tali indicatori sono utilizzati, in linea con quanto previsto dal documento, in ragione della loro opportunità e capacità informativa.

Posizionamento mercato	Interpretazione	Calcolo
Numero dei Comuni serviti nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia	Volume dell'attività rispetto alla dimensione del mercato servito	51
ı	Volume dell'attività rispetto alla dimensione del mercato servito	196.458 (servizi di raccolta stradale dei rifiuti) 207.181 (servizi di raccolta stradale dei rifiuti e di gestione dei centri di raccolta)
Numero dei Comuni serviti per la gestione della tariffa puntuale corrispettiva	•	15

Customer satisfaction	Interpretazione	Calcolo
Numero reclami	Qualità del prodotto rispetto	58
	alle esigenze degli utenti	
Numero segnalazioni	Qualità del prodotto rispetto	1.665
ricevute per mancata	alle esigenze degli utenti	
raccolta e/o disservizi vari		
Assistenza all'utenza	Attenzione al servizio agli	Presenza di 2 numeri verdi:
	utenti	uno per informazioni e
		segnalazioni sui servizi di
		raccolta dei rifiuti (servizio



svolto anche in lingua slovena, a tutela della minoranza slovena afferente al Comune socio di San Dorligo della Valle-Dolina, come previsto dalle
specifiche Leggi regionali) e uno per informazioni sulle pratiche relative alla tariffa rifiuti

#### 3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- *quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3] I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini



dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza. Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

# C. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

L'organo amministrativo ha provveduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

# 1. LA SOCIETÀ.

A&T 2000 si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti dal 1996 e proprio per questo rappresenta una realtà giovane, dinamica e pronta ad impostare e adeguare le proprie competenze per offrire una gamma sempre più ampia di servizi che rispondano al meglio alle aspettative dell'utenza.

L'azienda nasce nel 1998 quale naturale evoluzione di un'aggregazione di 17 Comuni della Provincia di Udine, all'epoca convenzionatisi per attuare strategie economiche e operative nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. Da allora A&T 2000 ha registrato una crescita ininterrotta con l'aggregazione di ulteriori 12 Comuni. Inoltre, dall'inizio del 2012 è divenuta operativa l'incorporazione del ramo rifiuti della Comunità Collinare del Friuli, già socio di A&T 2000.

Dal 12/12/2012 il Comune convenzionato di Pagnacco è divenuto socio. Dal 2015, 10 comuni della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale sono entrati nella compagine societaria.

Dal 1° luglio 2017 anche il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina diventa socio.

Al 31/12/2020 i Comuni serviti sono 51 per un bacino di utenza che comprende circa 200.000 abitanti.

Giova a questo proposito fare un breve cenno in merito ai presupposti per l'in house providing che sono essenzialmente due, e si trovano definiti nella nota sentenza Teckal della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha stabilito che una società può considerarsi in house



se svolge la propria attività prevalente nell'interesse degli enti affidanti e se è sottoposta al controllo "analogo" di questi, ossia ad un controllo equivalente a quello che essi esercitano sulle proprie strutture interne.

Tralasciando diverse altre sentenze su cui si è fondato l'istituto dell'in house providing nel tempo, vale la pena di richiamare le sentenze CoditelBrabant ed Econord che hanno introdotto il concetto secondo il quale il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato"). Questi princìpi in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea sono stati fatti propri dalla nostra giurisprudenza interna e sono rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di in house providing, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Ritornando al D.lgs 175/2016, si rileva che A&T 2000 rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del decreto il quale all'articolo 2, lett. o), definisce società in house "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto".

L'articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2. Anche con riferimento a questo punto, si richiama lo statuto societario di A&T 2000, nello specifico l'art. 3 che recita: "La società opera nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità e/o valorizzazione possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione di incarichi conferiti dagli Enti Pubblici soci per attività costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, siano questi Enti Pubblici o meno, per attività in libero mercato concorrenziale."

Inoltre l'articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede:

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
- il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1).

Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico (comma 3). Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del decreto (comma 4) che può essere sanata rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci (comma 5). Infine, il comma 6 dell'articolo 16 prevede la possibilità per le società in house, qualora scelgano di rinunciare agli affidamenti diretti, di continuare la propria attività, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 (attività consentite).

Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo



pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

# 2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

PROGR.	COMUNE	CAPITALE SOCIALE	NR. AZIONI	% part.
1	ARTEGNA	7.380,00	7.380	0,737%
2	ATTIMIS	3.039,00	3.039	0,304%
3	BASILIANO	26.427,00	26.427	2,641%
4	BERTIOLO	13.622,00	13.622	1,361%
5	BORDANO	3.950,00	3.950	0,395%
6	BUTTRIO	20.175,00	20.175	2,016%
7	CAMINO AL TAGL.	8.982,00	8.982	0,897%
8	CAMPOFORMIDO	38.606,00	38.606	3,858%
9	CODROIPO	76.837,00	76.837	7,678%
10	CORNO DI ROSAZZO	13.783,00	13.783	1,377%
11	DOGNA	985,00	985	0,098%
12	FAEDIS	5.030,00	5.030	0,503%
13	GEMONA DEL FRIULI	28.601,00	28.601	2,858%
14	LESTIZZA	20.876,00	20.876	2,086%
15	LUSEVERA	1.254,00	1.254	0,125%
16	MAGNANO IN RIVIERA	5.480,00	5.480	0,548%
17	MARTIGNACCO	28.533,00	28.533	2,851%
18	MOGGIO UDINESE	29,00	29	0,003%
19	MOIMACCO	8.257,00	8.257	0,825%
20	MONTENARS	2.843,00	2.843	0,284%
21	MORTEGLIANO	26.236,00	26.236	2,621%
22	NIMIS	4.623,00	4.623	0,462%
23	PAGNACCO	3.000,00	3.000	0,300%
24	PASIAN DI PRATO	46.973,00	46.973	4,694%
25	PAVIA DI UDINE	29.379,00	29.379	2,936%
26	POVOLETTO	18.294,00	18.294	1,828%
27	POZZUOLO	33.824,00	33.824	3,380%
28	PRADAMANO	15.960,00	15.960	1,595%
29	PREMARIACCO	13.782,00	13.782	1,377%
30	REANA DEL ROJALE	25.523,00	25.523	2,550%
31	REMANZACCO	29.016,00	29.016	2,899%
32	RESIUTTA	1.598,00	1.598	0,160%
33	RIVIGNANO TEOR	13.761,00	13.761	1,375%
34	S.DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA	5.801,00	5.801	0,580%
35	S.GIOVANNI AL NAT.	31.082,00	31.082	3,106%
36	SEDEGLIANO	20.654,00	20.654	2,064%
37	TAIPANA	1.223,00	1.223	0,122%
38	TRASAGHIS	11.744,00	11.744	1,173%
39	VARMO	15.507,00	15.507	1,549%
40	VENZONE	29,00	29	0,003%



41	COM.COLLINARE DEL FRIULI	338.080,00	338.080	33,781%
	TOTALI	1.000.778,00	1.000.778	100,000%

#### 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A./amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 16 luglio 2020, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021:

Luciano Aita – Presidente; Gianpaolo Graberi – Vice Presidente; Marilena Domini – Consigliere.

#### 4. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 4 luglio 2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Roberto Minardi – Presidente; Francesca Linda – Membro Effettivo; Ludovico Picotti – Membro Effettivo.

La revisione è affidata a: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL il cui incarico scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020

#### 5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Qualifica	Dipendenti	Lavoratori in somministrazi one	Totale
Dirigenti	1		1
Quadri			
Impiegati	45	2	47
Operai	5	3	8
TOTALE	51	5	56

# 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

Nella presente sezione viene presentato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale elaborato ai sensi del'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016. La valutazione è stata effettuata attraverso l'analisi di alcuni indici di bilancio opportunamente scelti in base alle caratteristiche



della società. Nello specifico, sono stati presi in considerazione gli ultimi tre esercizi al fine di selezionare i parametri e gli indicatori più funzionali all'implementazione del modello di presidio del rischio. Attraverso l'analisi di tali indici è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali che consentono all'organo amministrativo della società di adottare, senza indugi, tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, circoscriverne gli effetti ed eliminare le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

## 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

# 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia gli stumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio nel

periodo in esame:

	2020	2019	2018
Margine di tesoreria	2.223.481,00	2.536.656,00	2.704.943,00
Margine di disponibilità	3.026.213,00	3.278.206,00	3.357.043,00
Posizione finanziaria netta	1.012.135,00	3.027.354,00	4.274.366,00
Indici			
Indice di liquidità	8,80%	20,53%	29,14%
Indice di disponibilità	61,79%	63,10%	65,62%
Indice di immobilizzo CN	34,13%	32,98%	30,92%
Debt/equity short term	20,14%	52,39%	80,96%
Leverage	2,74	2,76	2,98
Conto Economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	1.033.281,00	1.534.063,00	1.306.664,00
Risultato operativo (EBIT)	381.281,00	602.783,00	442.167,00
Indici			
Return on Equity (ROE)	4,16%	7,73%	8,32%
Return on Investment (ROI)	6,05%	11,46%	12,13%
Return on Sales (ROS)	1,55%	2,78%	2,99%
Altri indici ed indicatori			
Tasso medio ammortamenti	3,21%	2,97%	4,33%
Cash flow	797.773,00	1.289.977,00	1.131.175,00
Rapporto PFN/EBITDA	0,93	1,79	2,66
Rapporto PFN/NOPAT	3,10	5,49	7,71
Rapporto D/E	1,74	1,76	1,98



Rapporto oneri finanziari/MOL	0,03	0,02	0,03
Valore produzione per addetto	538.876,00	569.749,00	604.155,00

Qui di seguito si evidenzia invece l'indicatore per l'analisi prospettica:

	2020
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	5,71

#### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

L'analisi dei valori conferma quanto già evidenziato nei documenti allegati al bilancio a fine 2020: la pandemia rivelatasi ad inizio 2020 ha indubbiamente generato un impatto negativo sui risultati gestionali anche se non in misura tale da ingenerare dubbi sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

# I margini e gli indicatori di liquidità:

- margine di tesoreria ed il correlato indice di liquidità,
- capitale circolante netto ed il correlato indice di disponibilità,

pur in peggioramente rispetto agli esercizi precedenti, si assestano su valori accettabili comprovando il permanere di una situazione tollerabile con la società ancora in grado di far fronte ed onorare i propri impegni a breve termine con la liquidità generata dalla gestione corrente. Siffatta situazione trova riscontro sia nel valore tuttora positivo della posizione finanziaria netta che nel pressochè invariato indice di immobilizzo del CN che evidenzia che solo un terzo dell'attivo risulta immobilizzato.

Per quanto attiene agli indici di **redditività**, si richiama qui due indicatori in grado di segnalare se la società è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa:

- il MOL (margine operativo lordo) che esprime il reddito conseguito dall'azienda relativamente alla sola gestione caratteristica. Esso fornisce una buona approssimazione del valore del flusso di cassa operativo, grandezza essenziale per stimare il valore dell'azienda e quantificarne l'entità delle risorse finanziare create e disponibili;
- l'EBIT (acronimo di Earnings before interest and taxes) e definito come risultato operativo, esso rappresenta il risultato della gestione aziendale prima che vengano considertati gli interessi e le tasse.

Si sottolinea che il primo indicatore è espresso al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti che, non comportando un'uscita finanziaria ma solo un costo contabile, rappresentano una sorta di surplus finanziario utilizzabile in qualsiasi momento. In modo non dissimile da quanto già constatato per gli indicatori di liquidità, anche questi due dati registrano un calo rispetto ai precedenti ma permangono largamente positivi e confermano il permanere di una gestione aziendale improntata alla redditività.

In modo non dissimile dal passato, il grado di **solidità** e di **profittabilità** dell'azienda è stato A & T 2000 S.p.A.



analizzato facendo ricorso ai seguenti tre indici:

- ROE, che esprime il rendimento economico e consente di valutare la capacità potenziale di autofinanziarsi e l'economicità complessiva della gestione, considerando tutte le componenti operativa, extra-gestionale, finanziaria e straordinaria;
- ROI, un utile strumento per valutare la profittabilità della società, esprimendo in termini percentuali quanto rende il capitale investito;
- ROS, che valuta l'efficienza della società nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito.

Tali indici appariono tutti in contrazione rispetto al passato ma il loro livello conferma il permanere di un'accettabile capacità della società di remunerare il capitale societario (con un ROE superiore al tasso di inflazione) e di saper gestire i livelli di indebitamento (con un ROI superiore al tasso medio di interesse sui debiti). Il ROS risente pesantemente della contrazione del risultato operativo d'esercizio.

Altro importante rapporto adottato per la valutazione del rischio di crisi aziendale è quello fra il il capitale di terzi e il capitale netto (D/E) che misura la capacità della società di coprire i debiti con il capitale proprio. L'indice appare, sostanzialmente, assestato su un valore simile a quello dell'esercizio precedente a comprova di una situazione aziendale tuttora solida.

Il trend di andamento del livello di cash flow, cioè dell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dalla società, risultato della differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite, ricalca, sostanzialmente, quello della posizione finanziaria netta: pur registrando una contrazione rispetto al 2019, rimane ampiamente attivo. Esso può essere considerato come un importante componente dell'autofinanziamento della società e consente di valutare la capacità finanziaria e la redditività della società.

Il tasso di ammortamento esplicita la politica degli ammortamenti attuata dalla società;dopo il calo evidenziato nel 2019 per effetto del mutato calcolo delle quote di ammortamento ora allineato a quanto stabilito in materia da ARERA, risulta sostanzialmente stabilizzato.

Il rapporto PFN/EBITDA esprime la capacità dell'impresa di ripagare il debito contratto verso il sistema; il livello appare tuttora accettabile grazie alla posizione finanziaria netta in grado, comunque, di produrre ricchezza e quindi risorse finanziarie a sufficienza per onorare i propri impegni.

Il rapporto PFN/NOPAT è correlato al precedente e ricalca lo stesso andamento.

L'ultimo indicatore per l'analisi prospettica è il DSCR, indice di finanza aziendale che indica il grado di copertura del debito. Nella sostanza si vede quanto il flusso finanziario di un determinato periodo copra le somme da rimborsare ai finanziatori (comprensive della parte "capitale" e della parte "interessi"). Esso consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento societario. Il metodo di calcolo è lo stesso applicato nel 2019 e tiene conto del flusso finanziario esposto nel rendiconto finanziario e delle disponibilità liquide iniziali a disposizione. Tale metodologia è stata suggerita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti



Contabili-CNDCEC con l'obiettivo di correggere il limite che l'iniziale formula di calcolo presentava poiché non considerava le diverse modalità di copertura dei flussi finanziari generati dal debito rispetto al cash flow operativo al netto delle imposte. Tale limite era già stato segnalato nella precedente relazione a commento dell'indice in questione. Anhe nel 2020 esso appare positivo a riprova dell'accettabile situazione finanziaria della società.

## 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 permettono all'organo amministrativo di ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Tuttavia, nel periodo in cui viene redatto il presente rapporto è ancora in corso l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19. La società proseguirà, pertanto, il monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia, ciò permetterà di intraprendere tempestivamente ogni azione correttiva necessaria a calmierare o compensare eventuali effetti negativi sulle situazioni economica e finanziaia della società.

# D. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

- "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

#### In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

#### In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con



quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (comprendente l'affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e l'affidamento di incarichi di consulenza, studio ricerca); - regolamento per la disciplina delle assunzioni e del conferimento degli incarichi; -in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	integrazione
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società garantisce il controllo interno attraverso specifici uffici, in particolare il dirigente e l'ufficio amministrativo, i quali	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta,



Art. 6 comma 3 lett.	Codice di condotta	collaborano con gli organi di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da questi ultimi e riferendo sulla regolarità e l'efficienza della gestione. Ulteriori attività di controllo vengono svolte anche dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.  La Società ha adottato:	non si è dotata di un ufficio specifico dedicato all'internal audit  Non si ritiene necessario adottare
		- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano triennale di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012; - Codice di comportamento ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62; - Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici; - Regolamento aziendale per l'utilizzo dei profili social istituzionali; - Regolamento aziendale per	ulteriori strumenti integrativi



		l'accesso civico e documentale.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	Nel 2020 la Società ha pubblicato un report di sostenibilità sintetico, redatto nell'ambito della CSR.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Pasian di Prato, 1 giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione